

# Legittima difesa e rimborso delle spese: una (prima) goccia nel mare

Opinioni

FABRIZIO GALLUZZO

**SOMMARIO:** 1. Rimborso delle spese legali se riconosciuta la legittima difesa. – 2. Rimborso delle spese legali per altre situazioni indipendenti da condotte dell'imputato. – 3. Ristoro da querela temeraria. – 4. Spunti comparatistici e considerazioni conclusive.

## 1. Rimborso delle spese legali se riconosciuta la legittima difesa

Il disegno di legge n. 2816, approvato dalla Camera dei Deputati il 4 maggio 2017, contenente modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa, si contraddistingue non soltanto per (l'ennesimo) tentativo di mettere mano ad un tema da tempo avvertito dall'opinione pubblica come attuale e di primaria importanza, ma anche per l'inserimento di un'innovativa norma che, più specificamente, riguarda gli onorari e le spese del difensore.

L'art. 2 del DDL, infatti, stabilisce che sono a carico dello Stato gli onorari e le spese spettanti al difensore dell'imputato che sia stato dichiarato non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità.

Si potrebbe obiettare che non si tratta propriamente della prima goccia in un mare che, in ogni caso, è ancora poco navigato.

Vengono in mente, infatti, altri provvedimenti, purtroppo estemporanei ed isolati, adottati dal nostro Legislatore sulla medesima scia emotiva di fatti di cronaca, quale ad esempio la recente (l. 15 ottobre 2013, n. 199) estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (già previsto per i soli reati di violenza sessuale, pedofilia, pedopornografia e tratta di esseri umani), a prescindere dalla situazione reddituale, alle vittime del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), di atti persecutori o *stalking* (art. 612 bis c.p.) e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Nel caso in esame, tuttavia, pur essendo i provvedimenti evocati accomunati da una logica in senso lato comune (io Stato non sono riuscito a difenderti dal rapinatore/aggressore nel primo caso, dal persecutore/violentatore/pedofilo, etc. nel secondo, e quindi ti rimborso o ti anticipo, a parziale risarcimento delle mie carenze, le spese legali), la novità, di non poco rilievo, consisterebbe, sia pure limitatamente ad un solo tipo di reati, nel riconoscimento di un principio mai affermato nel nostro ordinamento ed anzi a lungo osteggiato (si pensi ai rigetti delle questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 11 Cost. dei primi anni 2000<sup>1</sup>): il rimborso delle spese legali sostenute dall'imputato che sia stato, all'esito del processo, prosciolto.

Qualcosa del genere era nell'aria, a dire il vero, da un po' di tempo, la concezione dell'esistenza di una vittima del processo che non coincida con la persona offesa dal reato, ma si identifichi in colui che il processo lo ha subito ingiustamente o comunque ha subito delle conseguenze per l'effetto della celebrazione dello stesso, si sta andando affermando<sup>2</sup>.

È davvero possibile che lo Stato, nella sua legittima ambizione di punire e prevenire i reati, possa “giocare” con la vita dell'imputato per diversi anni, esporlo a spese economiche ingenti (ci si riferisce ai costi della difesa, dal difensore al consulente tecnico, e via dicendo, ma anche ai danni indiretti, alla vita personale, lavorativa, sociale, che derivano dall'assoggettamento a processo) oltre che, come ormai troppo spesso accade, al “circo mediatico”, soprattutto ove si tratti di personaggi pubblici, senza risarcirlo in qualche modo nell'ipotesi in cui ogni accusa nei suoi confronti cada?

Si potrebbe dire: tante scuse (a dire il vero assai rare...) ed arrivederci.

Il provvedimento in esame può rappresentare il primo *step* di una svolta epocale, come detto ancora limitata, di fatto, ad una categoria di reati ed a due precise ipotesi di non punibilità, ma suscettibile di essere estesa anche ad altri reati, se non a tutti, secondo la stessa logica che ha accompagnato l'attribuzione del beneficio del patrocinio a spese dello stato per le persone offese dai reati sopra esaminati, considerati di rilevante allarme sociale.

## 2. Rimborso delle spese legali per altre situazioni indipendenti da condotte dell'imputato.

In altre sedi<sup>3</sup> – ma forse, invece di accontentarsi, al momento, della importante novità, si fa un passo più lungo della gamba – si era riflettuto anche su ipotesi differenti dal proscio-

<sup>1</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 14.11.2003, n. 444, in *Cass. pen.*, 2005, 110; Cass., Sez. III, 25.3.1991, D., *ivi*, 1993, 400; in materia, v. anche KALB, *Le spese di giustizia*, in AA.VV., *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, vol. IV, a cura di L. Kalb, 798.

<sup>2</sup> Per un'approfondita disamina del panorama dei danni da attività giudiziaria lecita, codificati o in prospettiva *de iure condendo*, si veda: *La vittima del processo, I danni da attività processuale penale*, a cura di Giorgio Spangher, Torino, 2017.

<sup>3</sup> cfr. F. GALLUZZO, *La rifusione delle spese legali per l'imputato "incolpevole"*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2015.

glimento nel merito, ma comunque meritevoli di ristoro, quanto meno in riferimento alle spese legali sostenute, nelle quali l'indagato/imputato subisce incolpevolmente un "danno da attività giudiziaria lecita", derivante da disfunzioni di sistema di origine variegata, senza che allo stato sia riconosciuta alcuna forma di riparazione.

L'approfondimento traeva origine dalla vicenda processuale (non così infrequente nelle prassi del tribunale) di un soggetto trovatosi a fronteggiare un illegittimo ordine di esecuzione per la carcerazione, notificatogli dopo che il difensore aveva tempestivamente proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa dal giudice dell'abbreviato, in considerazione dell'asserita irrevocabilità della sentenza di condanna, che sarebbe scattata antecedentemente alla data di deposito dell'appello.

In effetti, nella vicenda *de qua* la sentenza di condanna non era mai stata notificata all'imputato, contumace perché assente all'unica udienza celebrata, ma risultante a verbale quale "libero assente", e l'appello era tempestivo, essendo spirato soltanto il termine "del difensore".

L'imputato, tramite il proprio difensore, aveva dunque dovuto proporre incidente di esecuzione *ex art. 670 c.p.p.*, affinché fosse dichiarata la mancata formazione del titolo esecutivo di cui all'ordine di esecuzione e, conseguentemente, la sospensione della relativa esecuzione; rivolgere, nel dubbio, istanza al Tribunale di sorveglianza per la concessione della misura alternativa alla detenzione; partecipare all'udienza per l'incidente di esecuzione.

Due istanze, adempimenti connessi e un'udienza: spese legali di cui nessuna norma di legge prevede il rimborso, benché si tratti di "incidenti processuali" non attribuibili al cittadino che è costretto ad accollarsele.

Ben evidenti le ragioni: lo Stato cerca di limitare le voci di possibile rimborso (in un'epoca in cui si va riducendo anche ciò che è già previsto, si pensi al dimezzamento del *budget* per le riparazioni per l'irragionevole durata del processo, sancito dall'ultima legge di stabilità), lasciando aperta la possibilità che siano altre parti private a farsi carico di qualche forma di ristoro.

Il nostro ordinamento prevede già alcuni istituti in materia di rifusione delle spese legali che traggono origine, in buona sostanza, dal principio di soccombenza proprio del processo civile.

Ed infatti, l'art. 541, comma 2, c.p.p., dispone che con la sentenza che rigetta la domanda di risarcimento dei danni o di restituzioni formulata dalla parte civile o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità<sup>4</sup>, il giudice, qualora ne sia stata fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'im-

<sup>4</sup> Dall'alternatività dei presupposti da cui dipende la condanna alle spese legali della parte civile – assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità o rigetto della domanda di restituzione o risarcimento del danno – si ricava che essa non dipende necessariamente dalla assoluzione dell'imputato. In tal senso, v. A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006; M. MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006; D. MANZIONE, *Sub art. 541 c.p.p.*, in *Comm. Chiavario*, V, 567.

putato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, a meno che non sussistano giustificati motivi<sup>5</sup> per la compensazione totale o parziale delle spese stesse<sup>6</sup>.

Ancora, sulla falsa riga di altro istituto civilistico, la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., la norma prevede anche che, se il giudice rileva che la parte civile ha agito con colpa grave, la stessa può essere condannata, oltre al pagamento delle spese legali, al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile<sup>7</sup>.

Per concludere l'*excursus* normativo, infine, l'art. 542 c.p.p. (che, rinviando all'art. 427 c.p.p., estende il principio alla sentenza di non luogo a procedere), per quanto riguarda i reati a querela di parte, prevede che, se l'imputato venga assolto con le formule di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non ha commesso il fatto, il querelante venga condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato<sup>8</sup>; possa essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile o dall'intervenuto; infine, qualora venga rilevata la colpa grave<sup>9</sup> del querelante, il giudice può condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

La logica dell'attribuzione di una responsabilità alla parte civile ed al querelante, la cui partecipazione al processo penale è, peraltro, discrezionale<sup>10</sup>, risiede nel riconoscimento di un'attività gravemente colposa o dolosa posta in essere dai soggetti richiamati che determina la celebrazione di un processo per reati altrimenti non perseguibili d'ufficio, da cui derivano danni sia a carico dello Stato, sia dell'imputato alla fine prosciolto.

Un'impostazione, quindi, differente, molto più restrittiva di quella introdotta con la legge in commento che, invece, introdurrebbe il rimborso a prescindere dalla legittimità *ab origine* del procedimento e sulla base del mero oggettivo proscioglimento per le cause di non punibilità individuate.

<sup>5</sup> L. CERQUA, *Sub artt. 539-544 c.p.p.*, in *Comm. Giarda* III, 3, annovera tra i giusti motivi che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese legali, il concorso di colpa della persona danneggiata.

<sup>6</sup> L'ampliamento dell'istituto della compensazione delle spese risale al codice di procedura penale del 1989; nel codice previgente era prevista tale possibilità soltanto in riferimento alla condanna del querelante. Compensazione che, rimessa al giudizio discrezionale del giudice, non può essere, in ogni caso, sindacabile in Cassazione: cfr. Cass., Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone, CED 207946.

<sup>7</sup> È sempre necessaria, tuttavia, la richiesta dell'imputato, non sostituibile in tal senso dal pubblico ministero: Cass., Sez. I, 17.11.2007, D.G.V., CED 239228.

<sup>8</sup> Per Cass., Sez. V, 16.6.2004, p.m. in c. Garino, CED 229332, anche l'assoluzione con la formula "il fatto non costituisce reato", se riferita a reato perseguibile a querela, potrebbe legittimare la compensazione delle spese legali.

<sup>9</sup> In assenza di colpa, invece, nessun addebito potrebbe essere mosso al querelante: così Corte Cost., n. 423 del 1993, in *Giur. cost.*, 1993, 3504 e Corte Cost., n. 134 del 1993, *ivi*, 1079 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 427 c.p.p., rispettivamente, nella parte in cui prevede che il querelante sia condannato al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato, prosciolto per non aver commesso il fatto, non sia ascrivibile a colpa del querelante, e nella parte in cui prevede, essendo stato l'imputato prosciolto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa ascrivibile al querelante nell'esercizio del diritto di querela. In dottrina, v. L. CONCAS, *Condanna (dir. Proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, VII, Roma, 1988, 1.

<sup>10</sup> Coincide, in sostanza, con lo spirito che anima l'attore della causa civile ad instaurare con proprio impulso un giudizio in cui le parti prevalgono sulla figura, la funzione ed il ruolo del giudicante: cfr. Cass., Sez. V, 14.5.2008, S.E., CED 240495.

### 3. Ristoro da querela temeraria.

Che il vento stia cambiando, in favore della vittima del processo, è verificabile su più fronti.

Ai nostri fini pare utile ricordare che è stata presentata alla Commissione giustizia della Camera la proposta di legge AC 925-B1<sup>11</sup> che, nell'ambito di un più ampio testo che riformerebbe la disciplina della diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di diffusione, introdurrebbe una nuova disposizione in materia di condanna alle spese del querelante.

All'interno dell'art. 427 c.p.p. verrebbe inserito un comma 3-bis che reciterebbe testualmente: «nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa», frutto di successive modifiche operate in Senato<sup>12</sup>.

Il testo originario del nuovo comma 3-bis prevedeva, infatti, che «il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

La dottrina più attenta<sup>13</sup> ha immediatamente rilevato, in primo luogo, che la versione originaria della norma determinava l'introduzione nell'art. 427 c.p.p., «*accanto alle misure di carattere risarcitorio previste nei confronti del querelante nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato, una sanzione molto simile a quella stabilita, dall'art. 616 c.p.p., in ipotesi di inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*», la cui *ratio* di deterrente per il querelante rispetto ad azioni non sufficientemente meditate appariva evidente.

Se la versione primigenia della norma lasciava trasparire la volontà statale di evitare la celebrazione di processi inutili, sanzionata con il pagamento di una ammenda in favore dello Stato stesso, la riformulazione della norma in esame ha lasciato il dubbio su quale sia la natura della nuova misura, risarcitoria; da ricondurre nell'ambito della responsabilità civile, come del resto le altre fattispecie di cui all'art. 427 c.p.p.; o sanzione di carattere pubblicistico; e, di conseguenza, di chi sia l'eventuale beneficiario della somma (Stato o imputato?).

Osserva lo stesso autore richiamato<sup>14</sup> che l'ambiguità deriva anche dalla previsione che la condanna per la «querela temeraria<sup>15</sup>» possa essere chiesta e ottenuta dall'imputato che

<sup>11</sup> In [www.cameradeideputati.it](http://www.cameradeideputati.it); in materia, si veda F. ALONZI, *La nuova disciplina della querela temeraria*, in *Arch. pen.*, 2015, 1, che affronta esaustivamente l'argomento.

<sup>12</sup> Il testo originariamente approvato dalla Camera dei Deputati in data 17 ottobre 2013 è stato modificato dal Senato che, in data 29 ottobre 2014, ha rinviato il progetto di legge alla Camera di provenienza. In materia, M. MONTANARI, *Il Senato approva il ddl. in materia di diffamazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>13</sup> F. ALONZI, *La nuova disciplina della querela temeraria*, cit.

<sup>14</sup> F. ALONZI, *La nuova disciplina della querela temeraria*, cit.

<sup>15</sup> Espressione utilizzata per le ipotesi disciplinate dall'art. 427 c.p.p. da R. BRICCHETTI, *Sub art. 427 c.p.p.*, in *Comm. Giarda, Spangher*, Milano, 2010, 5388.

sia stato assolto, domanda che farebbe pensare ad una pretesa risarcitoria; al tempo stesso, mancando un riferimento al risarcimento del danno, contrariamente a quanto previsto dall'art. 427, co. 3, c.p.p., il pagamento di una somma sembrerebbe rientrare nell'alveo delle sanzioni.

Oltre alla considerazione, forse ancora più evidente, che la nuova disposizione, se prevista a vantaggio dell'imputato, si sovrapporrebbe alla disciplina di cui all'art. 427, co. 3, c.p.p. che già regola, in sostanza, la condanna del querelante, oltre alla rifusione delle spese legali nei confronti dello Stato, dell'imputato e del responsabile civile, se il querelante si è costituito parte civile, anche al risarcimento dei danni da "lite temeraria"<sup>16</sup>, per riprendere l'espressione di cui all'art. 96 c.p.c.,

Il senso della riforma dell'art. 427 c.p.p. è rinvenibile, allora, nell'ambizione di conformarsi alla disciplina dell'art. 96 c.p.p., il cui comma terzo<sup>17</sup>, prevede che il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

I dubbi interpretativi sopra esposti circa la natura della nuova previsione che verrebbe introdotta in ambito penale, hanno tuttavia occupato la dottrina processualciviltistica più autorevole<sup>18</sup> che pur convergendo sull'idea che la nuova fattispecie abbia natura concorrente rispetto al rimedio già previsto dall'art. 96, co. 1, c.p.c., si è divisa sul contenuto dei presupposti per l'applicazione del nuovo istituto.

Per taluni si tratterebbe, comunque, di una forma di risarcimento dei danni, che il legislatore avrebbe reso più facile da ottenere perché ne sarebbe stata agevolata l'applicazione o, quanto meno la liquidazione<sup>19</sup>.

Per altro filone dottrinario, invece, il nuovo istituto si porrebbe al di fuori della responsabilità civile, presentando delle analogie, invece, con i *punitive damages* di stampo anglosassone<sup>20</sup>.

La giurisprudenza di legittimità<sup>21</sup>, dal canto suo, ha, in alcune pronunce, seguito la tesi secondo cui la nuova fattispecie rappresenterebbe una pena pecuniaria, non offrendo, pe-

<sup>16</sup> Circa le similitudini con la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. si veda F. CORDERO, *Sub art. 427 c.p.p.*, in *C.p.p. comm.*, Milano, 1990, 483.

<sup>17</sup> Introdotto dall'art. 45, co. 12, l. 18 giugno 2009, n. 69; modifica illustrata in MANDRIOLI, CARATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009, 31.

<sup>18</sup> Cfr. A. PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, V, 2009, 222. Per G. SCARSELLI, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.*, 2009, V, 263, si tratta di "una disposizione mal scritta"; critici anche F.D. BUSNELLI, E. D'ALESSANDRO, *Lenigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o "condanna punitiva"*, in *Danno e resp.*, 2012, 592. Per F. FRADEANI, *La "lite temeraria attenuata" dell'art. 96, comma terzo c.p.c.: prime applicazioni*, in [www.enciclopediatreccani.it](http://www.enciclopediatreccani.it), la norma è carente delle indicazioni "minime capaci di garantire uniformità, coerenza e chiarezza nell'applicazione".

<sup>19</sup> Cfr. P. PORRECA, *La riforma dell'art. 96 c.p.c. e la disciplina delle spese processuali nella l.n. 69 del 2009*, in *Giur. mer.*, 2010, § 3; G. SCARSELLI, *Le modifiche*, cit., 261.

<sup>20</sup> In materia, M. TARUFFO, *L'abuso del processo: profili comparatistici*, in *Diritto privato, Del rapporto successorio: aspetti*, IV, Padova, 1999, 491 ss.; M. ACIERNO, C. GRAZIOSI, *La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo scisma?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 155; S. BENINI, *Abuso del processo e temerarietà attenuata*, in *Il Libro dell'anno Treccani*, 2012, 7 ss., in [www.treccani.it](http://www.treccani.it).

<sup>21</sup> Cfr. Cass., 30 luglio 2010, n. 17902, Banca Intesa spa c. Fall. Magazzini, CED 615025; Cass., 11 febbraio 2014, n. 3003, Food and co. Srl c. Edil green srl, CED 629613.

rò, una soluzione alle questioni inerenti l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale in assenza di parametri prestabiliti e non risolvendo l'ambiguità della previsione di una pena che ha carattere pubblicistico ma è stabilita a vantaggio di un privato.

È stato osservato<sup>22</sup> che il problema si pone diversamente se, invece, il legislatore si propone di garantire più efficacemente la posizione dell'imputato ingiustamente trascinato a processo: se così fosse, tuttavia, anziché introdurre una nuova disposizione che risulterebbe ultronea, sarebbe sufficiente mettere mano all'art. 427, co. 3, c.p.p. che negli anni ha dato serie difficoltà applicative, in particolare in riferimento alla prova del *quantum* del danno risarcibile.

#### 4. Spunti comparatitici e considerazioni conclusive.

Nel concludere questa rapida panoramica di situazioni assimilabili alla possibile novità normativa da cui prende spunto il presente commento, appare interessante riportare i tratti salienti della disciplina vigente nell'ordinamento tedesco che, pressoché unico nel panorama europeo (scarna anche la giurisprudenza europea)<sup>23</sup>, riconosce forme di riparazione per pregiudizi tanto patrimoniali che non patrimoniali, ricondotte ad una forma di responsabilità dello Stato (c.d. Staatshaftung)<sup>24</sup>.

Nel sistema tedesco, la statuizione inerente l'obbligo di risarcire le spese processuali<sup>25</sup>, viene assunta dal giudice con una pronuncia, reclamabile nel termine di una settimana, emessa all'esito dell'accertamento di merito, con la quale esse vengono attribuite, di regola, all'imputato in caso di condanna, ed all'erario in caso di assoluzione.

La dottrina tedesca<sup>26</sup> individua la *ratio* dell'istituto nel principio della presunzione di innocenza, *ex art. 6 Cedu*, par. 2, in ossequio al quale l'eventuale proscioglimento deve condurre alla rifusione delle spese legali da attribuire ad uno Stato che, sino a quel momento, aveva legittimamente instaurato un processo.

Rientrano nella previsione anche altre forme di proscioglimento, previste dal rito tedesco, quali il diniego all'apertura del dibattimento e l'archiviazione, che evocano assonanze con le omologhe italiane.

Il rimborso delle spese è, poi, previsto in altra situazione, che al contrario il nostro ordinamento non prevede (non contemplando la situazione a monte, vigendo l'irretrattabilità dell'azione penale): la revoca da parte dell'accusa, anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

<sup>22</sup> F. ALONZI, *La nuova disciplina della querela temeraria*, cit.

<sup>23</sup> Per un approfondimento, G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea*, Milano, 2009, 25.

<sup>24</sup> Per una ricostruzione completa del sistema tedesco, si veda L. PARLATO, *Il rimborso delle spese processuali in caso di assoluzione nell'ordinamento tedesco*, in *Cass. pen.*, 2014, 10, 3498 ss.

<sup>25</sup> L'istituto è il frutto del combinato disposto del codice di rito (Strafsprozessordnung) e di un testo normativo del 2004 (Gerichtskostengesetz). Nella dottrina tedesca, Roxin, Schunemann, *Strafverfahrensrecht*, C.H. BECK, 2012, 503. Sul punto, L. PARLATO, *Il rimborso delle spese processuali in caso di assoluzione nell'ordinamento tedesco*, cit., 3500.

<sup>26</sup> L. MEYER-GOSSNER, *Strafsprozessordnung*, C.H. BECK, 2012, 1737; sul punto anche T. RAFARACI, voce *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir. Annali*, II, vo. I, Milano, 2008, 832.

Quanto alle componenti costituenti le spese risarcibili, entrano in gioco le spese sostenute nel corso del procedimento, sia per la difesa tecnica (che, tuttavia, nel processo tedesco non è sempre necessaria ed è, comunque, rapportata, ai fini della quantificazione, a specifici parametri e non ad accordi convenzionali tra le parti che, naturalmente, possono eccedere i limiti) che per altri costi (quali ad esempio quelli per consulenze tecniche) che, però, al vaglio del giudice dovranno risultare necessari.

Il riconoscimento del rimborso delle spese, a prescindere dal proscioglimento, non è, in ogni caso, automatico.

Le possibili deroghe al principio del rimborso delle spese legali che, di fatto, trova comunque un'applicazione limitata nella prassi ma che rappresenta un modello di comportamento processuale cui si deve ispirare l'imputato per meritare la riparazione, trovano fondamento nei concetti della lealtà processuale<sup>27</sup> dimostrata dal richiedente, in assenza della quale, secondo una logica sanzionatoria, il rimborso è precluso; e nell'avvenuto accertamento del merito, in assenza del quale, sia pure con alcuni temperamenti, sarebbe preclusa la rifusione delle spese legali.

Nella motivazione del provvedimento di merito, il giudice è tenuto, all'esito di una diversa valutazione, ad indicare le specifiche ragioni che lo hanno indotto a riconoscere o meno il rimborso delle spese processuali.

Presupposti che comportano obbligatoriamente l'esclusione sono: la colpevole mancata partecipazione al procedimento, ricavabile da elementi specifici (mancata osservanza di un termine, mancata comparizione, in assenza di un legittimo impedimento), considerato che il sistema tedesco non prevede il procedimento *in absentia*; la falsa autodenuncia da parte dell'imputato, effettuata dinanzi all'autorità giudiziaria o altro organo abilitato a ricevere la denuncia che abbia influito in maniera determinante sull'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti; archiviazione del procedimento sulla base di alcune direttive impartite dal pubblico ministero all'imputato, che presta il relativo consenso: in tale caso<sup>28</sup>, non assimilabile ad altri istituti italiani, la logica dell'esclusione dal rimborso risiede nella mancanza di una decisione assolutoria.

Deroghe discrezionali, valutabili dal giudice che, in ogni caso, deve considerare l'atteggiamento psicologico dell'imputato, sono invece rappresentate da dichiarazioni autoincriminanti mendaci dell'imputato stesso, anche successivamente da lui smentite, che, a differenza di quelle che conducono ad un'esclusione obbligatoria, non abbiano da sole indotto la pubblica accusa a promuovere l'azione penale, ma abbiano rafforzato le sue convinzioni; dichiarazioni rese *contra se*, ritratte o contraddette; situazioni nelle quali l'azione penale non può essere proseguita per cause indipendenti dall'imputato – mancanza di querela, prescrizione, morte dell'imputato – ma la responsabilità risulti comunque accertata.

<sup>27</sup> In materia, M.E. CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2014; P. MAGGIO, voce *Processo (abuso del)*, in *Dig. disc. Pen., Agg.*, 2010, 633.

<sup>28</sup> Prevista dall'art. 153a Strafsprozessordnung; in materia F. RUGGIERI, *Introduzione al sistema processuale penale tedesco*, in GALANTINI-RUGGIERI, *Scritti inediti di procedura penale*, Università degli Studi di Trento, 1998, 127.



Vi sono, infine, alcune fattispecie di *non lieu* per motivi di opportunità (reati bagatellari per i quali sia ravvisato un grado di colpevolezza esigua e non sussista alcun interesse statale a promuovere un processo) rispetto alle quali al giudice è rimessa la valutazione discrezionale sul rimborso delle spese legali, la cui esclusione, evidentemente, sarebbe giustificabile con la mancata celebrazione del processo di cui l'imputato beneficerebbe.

Principi che non appaiono distanti dalle nostre concezioni e che, con le doverose limature, ben potrebbero essere applicati anche nel nostro ordinamento, laddove il legislatore cedesse all'idea che, nel momento in cui con il processo penale non sia riuscito a provare la colpevolezza di un imputato che abbia, peraltro, approntato il suo atteggiamento alla lealtà processuale, lo Stato debba rifondere le spese legali sostenute.

Concetto che, piano piano, va affermandosi e di cui la riforma dell'istituto della legittima difesa, come visto, rappresenta un primo, fondamentale, tassello.

